

Il decreto legislativo correttivo dell'attuale codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016, interviene, essenzialmente lungo quattro linee direttrici:

- a) semplificazione ;
- b) coordinamento sistematico;
- c) adeguamento alla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
- d) novità vera e propria

a) Alla **semplificazione** sono riconducibili una serie di interventi quali:

All'art. 3 "definizioni" l'introduzione, tra le altre della lettera *g* (ovvero del **<<¹principio di univocità dell'invio>>**, secondo cui l'amministrazione deve fornire un dato una sola volta attraverso un sistema informativo che deve dialogare con gli altri ;

Art 29 Trasparenza

Viene introdotto l'obbligo di indicare in calce agli atti la data di pubblicazione sul profilo del committente, cui sono ricollegati gli effetti giuridici.

Art 30 Principi

Introduce la verifica della congruità, dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato, all'interno del DURC

Procedure sotto soglia

Per le procedure sotto soglia la semplificazione passa attraverso l'individuazione del contenuto semplificato della determina, l'alleggerimento in materia di controlli e l'introduzione della facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria e definitiva

Art 32 Fasi delle procedure di affidamento

¹ principio di univocità dell'invio>>, il criterio secondo il quale ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati

Con riferimento agli affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 di cui all'art 36 lett a) prevede una modalità semplificata per l'affidamento diretto, individuando sinteticamente il contenuto della determina che deve indicare: oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale.

Art 36 Contratti sotto soglia

Semplificazione dei controlli nelle procedure negoziate

- a) Per le procedure negoziate deve essere effettuata solo sull'aggiudicatario
- b) Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la verifica è ulteriormente semplificata in merito ai requisiti di carattere generale dovendo accertare unicamente la regolarità del Durc e l'insussistenza di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo.
- c) Resta ferma la possibilità di effettuare verifiche a campione che per i mercati elettronici sono in capo al soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico (Consip, Sardegna CAT)

Art 58 e 85

Sempre nell'ottica della semplificazione si iscrive l'abolizione del sorteggio di 1/10 dei partecipanti ai fini del controllo del possesso dei requisiti nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e non.

- b) **Coordinamento sistematico;**

Art76 rinvio al CAD per gli strumenti di comunicazione, non più limitati semplicemente alla pec

Art 77 viene rubricato correttamente Commissione giudicatrice e si precisa che la stessa è prevista in caso di aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità prezzo o anche se basata solo sull'elemento del costo

Resta ferma che si può prescindere dalla nomina per gli appalti che non sono particolarmente complessi. Rientrano di diritto in questa categoria gli appalti effettuati attraverso piattaforme telematiche. Viene introdotto a livello normativo quanto previsto dall'Anac nelle linee guida secondo cui il presidente deve essere sempre un soggetto esterno anche per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria e /o che non presentino particolare complessità.

- c) **adeguamento alla giurisprudenza nazionale e comunitaria;**

Modificazioni soggettive

Art 48 Raggruppamenti temporanei

La modifica introdotta dall'art. 20 lett c) introduce un'importante novità la possibilità di introdurre una modifica della composizione del raggruppamento, consorzi ordinari di concorrenti e associazioni in partecipazione, dopo l'aggiudicazione della gara, qualora ricorrano motivi sopravvenuti e non vengano eluse le disposizioni sulla qualificazione dell'operatore economico.

E' inoltre consentito il recesso dal raggruppamento anche qualora resti una sola impresa purché sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione dell'appalto

Art 77 RUP e incompatibilità adeguamento alle linee guida

Il Consiglio di Stato in merito alle linee guida n. 3 sul RUP osservava: "Il terzo periodo del paragrafo 1.1. stabilisce, fra l'altro, che "il ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice)".

Si osserva al riguardo che la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4 del previgente 'Codice' in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015).

Pertanto, non sembra condivisibile che le linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali".

Il comma 4 dell' art 77 in recepimento di quanto indicato nel parere prevede che : *"La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura",* non prevedendo un'esclusione automatica del RUP dalla commissione di gara

Art 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio

No al soccorso istruttorio a pagamento

Il comma 9 dell'art83 è integralmente riscritto: *" Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere."*

art 21 Programmazione

Al fine di evitare un inutile dispendio di energie e risorse coordinando tutta l'attività dell'amministrazione la programmazione dovrà avvenire non più secondo una scadenza prefissata, fermo restando la proroga al 2018, ma in linea con normativa che disciplina la programmazione economico finanziaria della stazione appaltante.

Art 23

Viene inserito l'inciso secondo cui il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

Art. 37 Aggregazioni e centralizzazioni

Vengono introdotti ulteriori requisiti premianti ai fini della qualifica che deve tener conto anche dell'eventuale articolazione territoriale della stazione appaltante, del rispetto dei flussi informativi verso l'ANAC e dell'adozione di misure anticorruptive (presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione)

Art 47 Consorzi

I requisiti facenti capo ai singoli consorzi possono essere sommati ai fini del raggiungimento della capacità richiesta ma una volta trascorso un quinquennio i requisiti sono quelli maturati direttamente dal consorzio

Per i consorzi stabili e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro è fatto divieto incaricare dell'esecuzione dell'appalto un consorzio diverso da quello indicato in sede di gara, fatti salvi motivi sopravvenuti e fermo restando che la sostituzione non costituisca uno strumento per eludere le disposizioni in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata

Art 50

Inserimento dell'obbligo (non più quindi una semplice facoltà) al fine di garantire la stabilità occupazionale, d'inserimento di clausole sociali nei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 97

Offerte anormalmente più basse

Per il criterio di aggiudicazione secondo il **prezzo più basso** è introdotta la previsione che ai fini della valutazione di congruità vi devono essere **almeno 10 offerte**. Al sorteggio dei differenti criteri di calcolo si potrà procedere se se venga realizzata questa condizione preliminare.

In merito al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** il criterio di **calcolo dai 4/5 passa ai 9/10**, finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale e, conseguentemente i contenziosi.

Si precisa che l'offerta è da considerarsi anormalmente bassa tra gli altri casi nell'ipotesi in cui il trattamento salariale sia inferiore a quelli inderogabili stabiliti per legge. Nella versione vigente è invece indicato il riferimento alle tabelle salariali che stabiliscono invece il costo orario medio e non il trattamento inderogabile.

Art 80

Cause di esclusione

Con riferimento all'ambito soggettivo al comma 3 si precisa che l'esclusione opera anche nei confronti dell'istitutore e del procuratore generale.

In caso di mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore non è più prevista l'esclusione, restando salva la possibilità di sostituzione.

Al comma f bis ed f ter vengono introdotte nuove cause di esclusione per dichiarazioni non veritiere e per l'iscrizione nel casellario ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o nell'affidamento dei subappalti o nella qualificazione

La comunicazione all'Anac in merito alle illegittimità riscontrate spetta anche alle SOA e resta in capo all'ANAC la valutazione dell'elemento soggettivo e della gravità dei fatti ai fini dell'iscrizione.

Art 93 Garanzie

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art 103 comma 9 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del MIT di concerto con le banche e assicurazioni